

**IVA**

---

***Iva in agricoltura senza split payment***

di Luigi Scappini

La Legge n. 190/2014, la cd. Legge di stabilità per il 2015, ha introdotto, al fine di limitare sul nascere l'evasione fiscale, alcune regole specifiche per il comparto Iva.

In particolare, le novità introdotte riguardano i soggetti che hanno rapporti con la **pubblica Amministrazione** le cui regole applicative trovano la propria disciplina compiuta nell'articolo 6, comma 5 D.P.R. 633/1972.

Il comma richiamato, derogando alle regole ordinarie, prevedeva già l'esigibilità dell'Iva in un momento successivo e precisamente in quello di effettivo assolvimento del corrispettivo da parte dell'acquirente/committente, con la precisazione che, al contrario, **nulla cambia per quanto riguarda l'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione**.

Le conseguenze applicative di queste regole sono che:

1. le fatture sono emesse e annotate in ragione dei tempi richiesti dagli articoli 21 e 23 D.P.R. 633/1972 e concorrono alla formazione del volume d'affari in ragione della loro emissione;
2. l'Iva a debito deve essere liquidata solo ad incasso avvenuto e versata nell'anno di accadimento dello stesso.

Attenzione, il differimento dell'esigibilità dell'Iva è una **facoltà** e non un obbligo.

Queste sono le regole generali che hanno subito alcune modifiche sostanziali e rilevanti a mezzo, come anticipato, della Legge di stabilità per il 2015, modifiche che, in un primo momento, andavano a impattare anche sul mondo agricolo, salvo poi aver subito una correzione in corsa.

Infatti, è solamente con la **circolare n. 15/E** del 13 aprile 2015, che il comparto agricolo, che applica il regime speciale Iva di cui agli articoli 34 e 34-bis D.P.R. 633/1972, è stato escluso dall'ambito di applicazione dello **split payment**. La speranza è che, quella che oggi risulta essere un'esclusione uffiosa in quanto derivante da un documento di prassi la cui portata applicativa è limitata, diventi **ufficiale** a mezzo della modifica di quanto previsto all'articolo 17-ter D.P.R. 633/1972.

Come anticipato, con l'articolo 1, comma 629 Legge n. 190/2014 è stato introdotto, al fine di prevenire la possibile evasione di imposta, un regime, denominato *split payment*, del tutto

similare a quello previsto con l'articolo 17 D.P.R. 633/1972 noto come *reverse charge*.

Lo *split payment* scatta nel momento in cui soggetto acquirente/committente è, alternativamente, lo **Stato**, gli organi dello Stato, gli enti pubblici territoriali, le Camere di commercio, gli istituti universitari, le ASL, gli enti ospedalieri, quelli pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere scientifico, di assistenza, beneficenza e previdenza.

Con successivo decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 sono state delineate regole e modalità applicative.

Nello specifico, le regole applicative sono semplici: l'Iva si applica secondo le regole ordinarie, con la differenza che la stessa verrà versata all'Erario da parte dell'acquirente/committente e quindi, **il corrispettivo viene liquidato al netto dell'Iva**.

Per quanto riguarda gli adempimenti, si deve aver cura di inserire in fattura l'annotazione **"scissione dei pagamenti"**.

È di tutta evidenza come il meccanismo dello *split payment* come delineato, una volta declinato sul regime speciale Iva di cui agli articoli 34 e 34-bis D.P.R. 633/1972, di fatto avrebbe comportato un **aggravio** in termini di esborsi finanziari per un settore che negli ultimi tempi si è visto sfilare prerogative di cui in questa sede non intendiamo sindacarne la legittimità o meno.

Infatti, ben noto è che il regime speciale Iva per l'agricoltura, di fatto, consista in un regime speciale di detrazione, per effetto del quale l'ammontare dell'imposta da portare in detrazione da quella a debito, viene determinato "virtualmente", utilizzando le **percentuali compensative** come da ultimo individuate con D.M. 23 dicembre 2005.

Ecco che allora, se si fosse dovuto applicare il meccanismo dello *split payment*, l'agricoltore non avrebbe potuto, a fronte di un'Iva realmente assolta sugli acquisti, **utilizzare l'Iva detraibile**, come determinata forfettariamente, se non in compensazione orizzontale o richiedendola a rimborso con tutti i ben conosciuti aggravi finanziari (leggasi garanzia fideiussoria) nonché tempistiche di fruizione dilatate nel tempo.